



Istituto Comprensivo Statale
“don Lorenzo Milani”
Calvario - Covotta

Ariano Irpino - Greci - Montaguto - Savignano



REGOLAMENTO UTILIZZO DI LOCALI APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA DA PARTE DI SOGGETTI TERZI

Approvato con delibera n. 16 del Consiglio di Istituto del 19.09.2024

A. UTILIZZO DEI LOCALI

1. L'utilizzo temporaneo dei locali scolastici da parte di soggetti terzi è disciplinato in conformità al Regolamento d'Istituto.
2. I locali dell'Istituto possono essere utilizzati da enti o associazioni esterne i cui fini istituzionali e/o le attività non devono essere incompatibili con le finalità descritte nel PTOF.
3. I soggetti utilizzatori dei locali dell'Istituto assumono la custodia del bene e rispondono a norma di legge, nel contempo esentando l'Istituto e l'Ente proprietario dei locali (Ente Comune) delle spese connesse con l'utilizzo.
4. I soggetti utilizzatori dei locali della scuola rispondono altresì di tutti gli eventuali danni arrecati ai locali o ai beni in essi contenuti con rilascio di eventuale cauzione proporzionale alla durata dell'utilizzo, al numero dei locali, dei servizi e degli eventuali sussidi.
5. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e non stabili, previa stipulazione da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.
6. Le modalità per la concessione di utilizzo dell'edificio scolastico saranno concordate con l'Ente proprietario, mediante accordi specifici.
7. L'utilizzazione temporanea dei sussidi e della strumentazione tecnologica dell'Istituto può essere concessa (per fini istituzionali) in uso gratuito al personale in servizio, previa richiesta scritta con la garanzia di una utilizzazione corretta ed integra restituzione, sempre che non vada ad interferire sulla normale attività didattica.

B. CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA E DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE

1. La palestra scolastica può essere concessa ad altre istituzioni scolastiche e ad associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola.
2. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari destinate agli studenti interni e previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
3. L'istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante delle associazioni, è rivolta all'Ente e, per conoscenza, al Dirigente Scolastico interessato.
 - 3.1 L'istanza deve pervenire entro il 30 settembre dell'a. s. di riferimento, direttamente presso l'ufficio di protocollo della scuola o con pec. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data indicata dal timbro postale.
 - 3.2 La richiesta deve contenere:
 - l'indicazione del richiedente;
 - l'indicazione della sede legale con indicazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
 - l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
 - la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero

- massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
- la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;
- la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato (diplomato Isef o istruttore federale).

3.3 L'istituzione scolastica rilascia nulla osta mediante delibera del Consiglio d'Istituto.

4. Il concessionario si impegna:

- a garantire l'osservanza del divieto di fumo nel cortile e nella palestra;
- a lasciare aperti tutti gli ambienti (spogliatoi, bagni etc.) in quanto ad uso esclusivo delle scuole;
- a tenere un registro dell'uso giornaliero della palestra;
- a segnalare in forma scritta e tempestiva all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali;
- a sollevare l'Istituto da ogni responsabilità per danni a persone o cose che avessero a determinarsi in dipendenza dell'utilizzo dei locali **mediante propria Polizza Assicurativa per cose e persone**;
- a risarcire l'Istituto di qualunque danno a beni mobili, immobili, impianti ed attrezzature verificatisi in maniera inequivocabile in dipendenza dell'utilizzazione da parte della Società sportiva;
- a indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica;
- a esonerare la Scuola da ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti a difetti di costruzione o di manutenzione dello stabile, con i relativi impianti, adibito a palestra per le attività svolte;
- a garantire la vigilanza dei locali palestra durante il loro utilizzo per evitare in ogni modo l'intrusione di estranei all'interno delle strutture scolastiche;
- all'apertura delle relative uscite di sicurezza durante lo svolgimento delle attività e, alla fine, alla chiusura delle stesse; alla chiusura dei cancelli di entrata e delle porte interne, nonché alla pulizia dei locali usati tramite impresa di pulizie con regolare contratto (spogliatoi, bagni, vuotatura cestini, docce, ambiente antistante la palestra), al ripristino di tutte le attrezzature in modo che le stesse siano fruibili il mattino seguente;
- ad impedire l'ingresso in palestra con scarpe sporche.

5. L'utilizzo della palestra è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi. La concessione è limitata alle attività di allenamento, alle attività agonistiche in assenza di pubblico.

5.1 Al Dirigente dell'Istituzione Scolastica interessata è riservato lo svolgimento della successiva attività negoziale connessa all'utilizzo temporaneo della palestra mediante stipula di apposita convenzione con il concessionario.

5.2 La convenzione dovrà prevedere l'utilizzo di una sola associazione sportiva per ciascun turno nella giornata.

6. Il concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare la palestra, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.lvo 81/08 e successive modifiche o integrazioni.

6.1 Il concessionario ovvero il legale rappresentante dell'Associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.

6.2 Il Concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza redatto dal Dirigente Scolastico, rilascia dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

8. Doveri del concessionario
 - 8.1 Il concessionario assume a proprio carico le spese per il presidio della palestra, nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività.
 - 8.2 Le associazioni concessionarie dei locali, dovranno provvedere direttamente, a proprie spese, alla pulizia dei locali concessi, pena la revoca della concessione dietro constatazione del mancato adempimento.
 - 8.3 Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola.
 - 8.4 Eventuale materiale necessario all'espletamento dell'attività sportiva di cui sia carente la struttura può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del dirigente scolastico.
 - 8.5 La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola.
 - 8.6 Il concessionario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell'assegnazione, entro e non oltre 30 giorni dall'avvio delle attività l'effettivo utilizzo della palestra assegnata, nonché il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo.
 - 8.7 L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori dell'Associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva.
 - 8.8 E' vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione.
 - 8.9 Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.
 - 8.10 Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, il concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra e relative pertinenze.
 - 8.11 Il concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. E' espressamente vietata l'utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione.
 - 8.12 In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale dell'Ente proprietario o della scuola incaricato di effettuare verifiche.
9. Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il Dirigente scolastico può esigere con effetto immediato l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione.
10. Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne immediata comunicazione all'Ente proprietario e al Dirigente Scolastico.
11. L'autorizzazione di qualsiasi attività nella palestra scolastica per lo svolgimento di attività sportive o a rilevanza sociale, può essere concessa solo previo assenso dell'Istituzione Scolastica ed in armonia con la programmazione delle attività delineate nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna Istituzione Scolastica.
12. Il Consiglio di Istituto può con motivata delibera consentire deroghe al citato regolamento.
13. Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità.
14. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, nonché ai regolamenti comunali e provinciali.